



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**FACOLTÀ DI SCIENZE COGNITIVE
REGOLAMENTO LLP- ERASMUS STUDIO
MOBILITÀ STUDENTI/DOTTORANDI IN USCITA**

Approvato dal Consiglio di Facoltà in data 27 ottobre 2011



Facoltà di Scienze Cognitive

Indice

TITOLO I – FINALITÀ E ORGANI DI GESTIONE	2
ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ORGANI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA LLP-ERASMUS	3
TITOLO II - REQUISITI PER LA CANDIDATURA AL PROGRAMMA LLP-ERASMUS PER STUDIO	3
ART. 3 - CHI PUÒ FARE DOMANDA PER LE BORSE	3
ART. 4 - CHI NON PUÒ FARE DOMANDA	3
ART. 5 - LA CONOSCENZA LINGUISTICA	3
ART. 6 - STUDENTI NON-BORSISTI	4
TITOLO III - BANDO E DOMANDA DI CANDIDATURA	4
ART. 7 - IL BANDO	4
ART. 8 - COME FARE DOMANDA	4
ART. 9 - SELEZIONE DELLE DOMANDE E STESURA DELLA GRADUATORIA	4
TITOLO IV - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE E DELLE DESTINAZIONI	5
ART.10 - ASSEGNAZIONI E RI-ASSEGNAZIONI	5
ART. 11 - RINUNCIA	5
ART.12 - ADEMPIMENTI POST-ASSEGNAZIONE A CURA DEGLI STUDENTI/DOTTORANDI	6
ART. 13 - PIANO DEGLI STUDI (LEARNING AGREEMENT)	6
ART. 14 – MODIFICHE AL LEARNING AGREEMENT	6
TITOLO V - PERMANENZA ALL'ESTERO E RIENTRO	7
ART. 15 - CERTIFICATI INIZIALI	7
ART. 16 - PROLUNGAMENTO	7
ART. 17 - RIDUZIONE	7
ART. 18 – VALUTAZIONE POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ESAME A TRENTO DURANTE IL PERIODO ERASMUS	7
ART. 19 - RIENTRO	8
TITOLO VI - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI SVOLTI ALL'ESTERO	8
ART. 20 – ATTESTATO FINALE ATTIVITÀ DIDATTICHE (TRANSCRIPT OF RECORDS) E RESTITUZIONE DELLA BORSA	8
ART. 21 - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO	8
ART. 22 - RICONOSCIMENTO ESAMI	8
ART. 23 - RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA PER STUDENTI DI DOTTORATO	9
ART. 24 - RICONOSCIMENTO CORSI DI LINGUA STRANIERA	9
TITOLO VII - RINVII	9
ART. 25 - RINVII	9
ALLEGATO A - TABELLA DI CONVERSIONE ECTS-TRENTESIMI	10

TITOLO I – FINALITÀ E ORGANI DI GESTIONE

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento e le direttive di Ateneo in materia disciplinano la mobilità per studio nell'ambito del programma comunitario LLP-Erasmus degli studenti della Facoltà di Scienze Cognitive e dei dottorandi delle Scuole di Dottorato in Cognitive and Brain Sciences e in Scienze Psicologiche e della Formazione.



Facoltà di Scienze Cognitive

Art. 2 - Organi di Gestione del Programma LLP-Erasmus

1. Sono Organi di gestione istituiti presso la Facoltà:
 - Il Responsabile LLP-Erasmus, nominato dal Consiglio di Facoltà, con funzioni di coordinamento e di vigilanza sul corretto svolgimento del programma e di coordinamento dei Responsabili di destinazione;
 - I Responsabili LLP-Erasmus di Destinazione, i quali oltre a curare i rapporti con le Università di destinazione forniscono agli studenti informazioni sull'offerta didattica dell'Università partner e collaborano con lo studente alla definizione del programma di studio da svolgere all'estero (Learning Agreement);
 - La Commissione LLP-Erasmus, composta dal Responsabile LLP-Erasmus, nella funzione di Presidente, dal suo sostituto, nominato dal Consiglio di Facoltà, e dal Responsabile dell'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà, che collabora alla definizione del bando di selezione, esamina le domande di candidatura, stila e approva la graduatoria di merito e valuta ed approva il riconoscimento degli esami sostenuti al rientro dello studente;
 - L'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà, che affianca il Responsabile LLP-Erasmus nelle funzioni amministrative e di supporto legate allo svolgimento del programma.

TITOLO II - REQUISITI PER LA CANDIDATURA AL PROGRAMMA LLP-ERASMUS PER STUDIO

Art. 3 - Chi può fare domanda per le borse

1. Possono presentare domanda di partecipazione al programma LLP-Erasmus per Studio gli studenti regolarmente iscritti, dal momento della presentazione della domanda di candidatura al termine della permanenza all'estero, ad un corso di laurea o di laurea magistrale della Facoltà di Scienze Cognitive o alla scuola di dottorato in Cognitive and Brain Sciences o in Scienze Psicologiche e della Formazione, cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea o di altro Paese partecipante al programma LLP-Erasmus. Gli studenti non comunitari, regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Trento, devono essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) di cui al Decreto Legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 – Art. 9, e successive modifiche, o di regolare permesso di soggiorno in Italia da almeno cinque anni consecutivi ed in corso di validità al momento della candidatura.
2. Lo studente che ha presentato domanda durante il primo anno di corso di laurea (triennale) dovrà, prima della partenza per il soggiorno, risultare iscritto al secondo anno.
3. Lo studente iscritto a un corso di laurea, che ha presentato domanda di partecipazione al programma LLP-Erasmus e che prevede di laurearsi prima della partenza, dovrà risultare iscritto ad un corso di laurea magistrale prima della partenza.

Art. 4 - Chi non può fare domanda

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al programma LLP-Erasmus per Studio:
 - gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di studio LLP-Erasmus (esclusi quelli che abbiano partecipato al programma LLP-Erasmus per tirocinio), ovvero che beneficino nello stesso periodo di altri contributi della Commissione Europea assegnati per trascorrere un periodo di studio/lavoro all'estero;
 - gli studenti che hanno rinunciato ad una borsa di studio LLP-Erasmus (compresi quelli che abbiano rinunciato ad una borsa di studio LLP-Erasmus per tirocinio) senza adeguati motivi (valutati, al momento della rinuncia, dal Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà tenuto conto delle circostanze concrete del caso) o senza rispettare la corretta tempistica.

Art. 5 - La conoscenza linguistica

1. Per partecipare al programma LLP-Erasmus è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua nella quale saranno tenuti i corsi presso l'Università ospitante.
2. In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
 - **livello A2** per le destinazioni di area linguistica portoghese e spagnola;
 - **livello B1** per le destinazioni di altre aree linguistiche.



Facoltà di Scienze Cognitive

3. È tuttavia possibile che una Università partner richieda un livello linguistico superiore a quello minimo richiesto dalla Facoltà. Tale richiesta sarà specificata nel bando di selezione, e sarà cura dello studente produrre la certificazione richiesta.
4. In fase di formulazione della graduatoria la Commissione per l'assegnazione delle borse LLP-Erasmus riconoscerà un punteggio aggiuntivo agli studenti in possesso dei predetti livelli di conoscenza linguistica al momento della candidatura. Tale punteggio sarà tanto maggiore quanto più elevato è il livello di conoscenza linguistica certificato.
5. Sono da considerarsi validi i certificati rilasciati dal Centro Interfacoltà per l'Apprendimento Linguistico (CIAL), o altre certificazioni linguistiche internazionali di livello equivalente o superiore purché acquisite nell'arco dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Qualora le università di destinazione richiedano una certificazione non-CIAL (ad es., TOEFL, First ecc) sarà cura dello studente provvedere.
6. E' fatta salva la possibilità di presentare domanda di candidatura anche da parte dello studente che non possieda alcuna certificazione linguistica, o possieda una certificazione di livello inferiore a quello richiesto. In tal caso non gli verrà riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo in sede di formulazione della graduatoria. Qualora venisse selezionato, lo studente dovrà produrre un attestato di conoscenza della lingua corrispondente al livello minimo richiesto a seconda della destinazione entro la data della partenza. A tal fine lo studente potrà frequentare i corsi organizzati a questo scopo dal CIAL, o altri corsi che rilascino una certificazione linguistica internazionale.
7. In nessun caso lo studente potrà partecipare al programma se non otterrà prima della partenza il livello minimo richiesto.

Art. 6 - Studenti non-borsisti

1. Il programma Erasmus prevede la mobilità degli studenti Erasmus cosiddetti "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo i criteri di mobilità degli studenti Erasmus e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente Erasmus, non percepiscono la borsa di mobilità comunitaria (né le altre integrazioni, a esclusione del contributo integrativo UNITN per merito e del contributo integrativo alla borsa dell'Opera Universitaria).
2. La mobilità degli studenti Erasmus "non borsisti" prevede in primo luogo l'accettazione da parte dell'università ospitante.
3. Gli studenti Erasmus "non borsisti" sono tenuti a rispettare le scadenze e a seguire tutte le procedure richieste agli studenti Erasmus che percepiscono il contributo comunitario.

TITOLO III - Bando e domanda di candidatura

Art. 7 - Il bando

1. Indicativamente nel mese di novembre di ogni anno accademico verrà pubblicato sul sito di Facoltà il bando relativo alle borse LLP-Erasmus per Studio disponibili per l'a.a. successivo. Il bando contiene l'indicazione delle destinazioni possibili, della durata delle borse di studio, della lingua nella quale saranno offerti i corsi nell'università ospitante, della tipologia di studente che può concorrere (studente di corso di laurea, di laurea magistrale o di scuola di dottorato), del Responsabile LLP-Erasmus di destinazione e la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 8 - Come fare domanda

1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito di Facoltà. Nella domanda lo studente potrà indicare fino ad un massimo di tre destinazioni in ordine di preferenza. Alla domanda si dovrà allegare una lettera che illustri in modo chiaro ed esauriente le ragioni per le quali lo studente chiede di partecipare al programma LLP-Erasmus, ed in cui venga in particolare motivata la scelta di una specifica destinazione.
2. I dottorandi dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione il progetto di ricerca controfirmato dal Coordinatore della Scuola di Dottorato.

Art. 9 - Selezione delle domande e stesura della graduatoria

1. Le domande pervenute verranno esaminate dalla Commissione LLP-Erasmus, che, nella stesura della graduatoria relativa a ciascuna destinazione, terrà conto dei seguenti criteri di merito:



Facoltà di Scienze Cognitive

- numero dei crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda rispetto a numero di crediti acquisibili al momento della scadenza del bando, dato l'anno di corso dello studente;
 - media ponderata dei voti degli esami superati dallo studente;
 - livello di conoscenza della lingua richiesta;
 - valutazione della lettera di motivazione.
2. A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente più vicino alla conclusione del proprio percorso accademico.
 3. Per la valutazione delle domande presentate dai dottorandi saranno presi in considerazione i progetti di ricerca, la lettera di motivazione e le certificazioni linguistiche.
 4. Nella formulazione della graduatoria verrà data precedenza agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale rispetto ai dottorandi.
 5. La graduatoria sarà approvata dalla Commissione LLP-Erasmus di Facoltà.

TITOLO IV - Assegnazione delle borse e delle destinazioni

Art.10 - Assegnazioni e ri-assegnazioni

1. L'assegnazione delle borse verrà effettuata dal Responsabile LLP-Erasmus scorrendo la graduatoria e assegnando a ciascun candidato la prima delle destinazioni avente posti disponibili secondo l'ordine di preferenza indicato dal candidato.
2. Gli elenchi delle prime assegnazioni definitive devono essere approvati dal Consiglio di Facoltà e trasmessi entro il 28 febbraio all'Ufficio LLP-Erasmus (compilando il file richiesto comprensivo di tutti i dati relativi agli studenti). A seguire la Facoltà invia all'Ufficio LLP-Erasmus l'originale del verbale o dell'estratto del verbale di assegnazione delle destinazioni e l'originale delle domande di candidatura (e degli allegati).
3. Le eventuali borse non assegnate o rese disponibili a causa di successive rinunce da parte degli studenti vengono ri-assegnate da parte del Responsabile LLP-Erasmus scorrendo la medesima graduatoria.
4. Qualora rimanessero ancora disponibili alcune destinazioni, nel mese di aprile la Facoltà può valutare di accettare anche nuove domande di candidatura per attribuire le borse residue. In questo caso è necessario aprire un nuovo bando.
5. Alla fase di ri-assegnazione delle borse non potranno partecipare gli studenti che nella prima fase abbiano rinunciato all'assegnazione della borsa.
6. E' cura del Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà trasmettere entro il 30 aprile all'Ufficio LLP-Erasmus l'elenco delle nuove assegnazioni, unitamente alle domande di candidatura, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà). In seguito la Facoltà invia all'Ufficio LLP-Erasmus l'originale del verbale o dell'estratto del verbale di assegnazione delle destinazioni e l'originale delle domande di candidatura.

Art. 11 - Rinuncia

1. Studenti vincitori di borsa LLP-Erasmus in prima assegnazione. Lo studente che decide di rinunciare alla borsa LLP-Erasmus vinta in prima assegnazione deve farlo entro il 31 marzo dello stesso anno nel quale gli è stata assegnata, presentando l'apposito modulo debitamente compilato e firmato all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà (con chiara indicazione delle motivazioni) che lo inoltrerà all'Ufficio LLP-Erasmus di Ateneo. Inoltre egli deve avvisare tempestivamente l'Ufficio LLP-Erasmus dell'Università partner e l'Ufficio LLP-Erasmus dell'Ateneo di Trento. La documentazione di rinuncia verrà valutata dalla Commissione LLP-Erasmus la quale, in caso di insufficiente motivazione, potrà decidere di escludere lo studente rinunciario dalla possibilità di candidarsi per la mobilità LLP-Erasmus (sia per studio sia per tirocinio) negli anni successivi.
2. Studenti vincitori di borsa LLP-Erasmus in seconda o terza assegnazione. Questi studenti dovranno presentare il modulo di rinuncia secondo le modalità sopradescritte entro la scadenza del 15 giugno.
3. Le rinunce presentate dopo le scadenze stabilite (31 marzo nel caso di prime assegnazioni, 15 giugno nel caso di seconde/terze assegnazioni) sono valutate con maggior severità, poiché le borse corrispondenti non possono più essere ri-assegnate. Nel caso in cui la rinuncia fosse ritenuta assolutamente immotivata, segue un richiamo ufficiale nei confronti dello studente che viene registrato agli atti e nella carriera dello stesso.



Facoltà di Scienze Cognitive

Art.12 - Adempimenti post-assegnazione a cura degli studenti/dottorandi

1. Gli assegnatari di borsa dovranno:
 - confermare l'accettazione secondo i tempi e le modalità indicate dall'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà;
 - adempiere personalmente alle pratiche di iscrizione (Admission Form/Application Form) e di prenotazione dell'alloggio (Accommodation), secondo le modalità e i termini fissati dall'Università ospitante;
 - concordare con il Responsabile LLP-Erasmus di destinazione il piano di studi (Learning Agreement) che intendono seguire all'estero, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 13 - Piano degli Studi (Learning Agreement)

1. Il Learning Agreement (LA) contiene l'indicazione delle attività che lo studente intende svolgere presso l'Università ospitante.
2. In generale, sono attività consentite:
 - la frequenza di corsi di insegnamento ed il sostenimento dei relativi esami di profitto;
 - il tirocinio: questo (a) deve essere svolto sotto la supervisione dell'istituto dove lo studente realizza il periodo di studio, (b) deve essere presente all'interno del LA compilato dallo studente e riconosciuto all'interno del Transcript of Records (vedi sotto) rilasciato dall'università ospitante e, (c) non può costituire l'unica attività svolta nel periodo Erasmus (ovvero, lo studente che volesse svolgere il tirocinio durante il periodo Erasmus dovrà anche seguire corsi di insegnamento e sostenere i relativi esami);
 - l'attività di ricerca per tesi (per i soli studenti delle scuole di dottorato).
3. Alcune sedi non consentono lo svolgimento di tutte le attività descritte.
4. Il LA deve essere compilato dallo studente sulla base del piano di studi concordato con il Responsabile LLP-Erasmus di destinazione. Copia in originale del LA, firmata da studente e Responsabile LLP-Erasmus di destinazione, dovrà essere consegnata all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà, che provvederà a farlo controfirmare dal Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà. Il LA verrà successivamente inviato via fax all'Università partner per accettazione. L'Università partner dovrà restituire, via fax, il Learning Agreement firmato all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà **prima** della partenza dello studente.
5. In altre parole lo studente **NON potrà partire** per il periodo di studio all'estero se prima l'Ufficio Erasmus di Facoltà non è entrato in possesso della copia inviata via fax dall'Università partner del Learning Agreement firmato da tutte le parti contraenti.
6. Il LA deve prevedere attività per numero minimo di 9 ECTS per periodi di permanenza all'estero di durata pari o inferiore ai 6 mesi, e di 18 ECTS per periodi di permanenza all'estero di durata compresa tra 6 e 12 mesi. Per convenzione, il numero di crediti che lo studente può acquisire in un anno accademico (12 mesi) non può essere superiore a 90.
7. Esami sostenuti dallo studente e non presenti nel LA e sue successive modifiche (si veda il punto 5.5) non potranno essere riconosciuti dalla Facoltà.
8. Al rientro dal soggiorno all'estero lo studente deve restituire il LA con tutte le firme **in originale** all'Ufficio Erasmus di Facoltà, pena la perdita del diritto alla borsa di studio e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Art. 14 – Modifiche al Learning Agreement

1. Durante il periodo di studi all'estero il Learning Agreement può essere modificato in accordo con il Responsabile LLP-Erasmus di destinazione e il Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste. In particolare, le modifiche che si rendano necessarie dopo l'arrivo all'estero dello studente devono essere formalizzate preferibilmente entro un mese dal suo arrivo all'estero, utilizzando l'apposito modulo ("Changes"). Per lo studente che trascorra all'estero un intero anno accademico le modifiche sono possibili sino a un mese dall'inizio del secondo semestre.
2. Ulteriori modifiche sono ammesse, purché concordate con il Responsabile LLP-Erasmus di destinazione e con l'Università ospitante, i quali provvederanno a sottoscrivere il modulo "Changes" compilato e firmato dallo studente. Il "Changes" al LA deve indicare non solo i corsi che lo studente intende aggiungere a quelli indicati nel LA, ma anche quelli che non intende più seguire.
3. Eventuali modifiche al LA devono essere approvate da tutte le parti prima del sostenimento degli esami di cui nel modulo. Gli esami che lo studente sostiene e supera senza aver ottenuto **prima** l'approvazione scritta dei Changes **non possono essere riconosciuti**. Pertanto, le firme apposte sui Changes non



Facoltà di Scienze Cognitive

possono **in alcun caso** avere data posteriore a quella del superamento dell'esame, né tanto meno a quella di conclusione del periodo Erasmus dello studente (ovvero alla data indicata nel modulo B).

4. Come per il LA, al rientro dal soggiorno all'estero lo studente deve consegnare il Changes con tutte le firme **in originale** all'Ufficio Erasmus di Facoltà, pena la perdita del diritto alla borsa di studio e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite.

TITOLO V - PERMANENZA ALL'ESTERO E RIENTRO

Art. 15 - Certificati iniziali

1. All'arrivo presso l'Università di destinazione lo studente deve recarsi all'Ufficio LLP-Erasmus dell'Università partner per la compilazione e la firma del MODULO A (che certifica la data di inizio del periodo Erasmus). Il modulo A compilato e firmato deve essere spedito via fax entro e non oltre 3 giorni dall'inizio delle attività didattiche all'Ufficio LLP-Erasmus. Si ricorda che l'Ufficio LLP-Erasmus può procedere all'erogazione della prima rata della borsa di studio solamente dopo aver ricevuto il modulo A.

Art. 16 - Prolungamento

1. Nel caso in cui lo studente, per motivi esclusivamente connessi alla didattica, desideri prolungare il periodo di studio all'estero (oltre le mensilità assegnate dall'accordo finanziario) deve compilare il modulo di prolungamento secondo le modalità riportate nelle direttive di Ateneo. L'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non può andare oltre la fine dell'anno accademico Erasmus di riferimento (30 settembre) né superare in durata i 12 mesi di permanenza massima possibile. Non ci devono essere interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento.
2. Lo studente che ha ottenuto l'accettazione della propria richiesta di prolungamento deve provvedere (se necessario) all'aggiornamento del LA.
3. La copertura finanziaria della borsa per i mesi relativi al prolungamento NON è garantita.
4. Al termine del proprio periodo Erasmus lo studente dovrà consegnare l'originale della domanda di prolungamento al insieme al modulo B, alla relazione individuale (questionario) e all'autocertificazione delle attività didattiche svolte.

Art. 17 - Riduzione

1. Se uno studente deve ridurre la borsa di studio è tenuto a:
 - avvisare tempestivamente l'Ufficio LLP-Erasmus dell'Università partner e l'Ufficio LLP-Erasmus della propria Facoltà;
 - presentare il modulo di riduzione, debitamente compilato (con l'indicazione delle motivazioni) in originale, all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà, che provvede a farlo firmare al Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà o di Destinazione. L'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà inoltra il modulo all'Ufficio LLP-Erasmus;
 - consegnare l'originale della domanda di riduzione al termine del proprio periodo Erasmus insieme al modulo B, alla relazione individuale (questionario) e all'autocertificazione delle attività didattiche svolte.
2. In nessun caso viene corrisposta la borsa di studio per un periodo inferiore a tre mesi; la borsa di studio viene erogata in relazione alle mensilità effettivamente svolte (risultanti dalle date riportate sul modulo A e sul modulo B) previo parere favorevole del Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione, che valuta il profitto didattico dello studente.
3. Lo studente è tenuto a restituire l'eventuale parte di borsa già erogata e di cui non abbia fruito.

Art. 18 – Valutazione possibilità di svolgere esame a Trento durante il periodo Erasmus

1. Durante il periodo di studi all'estero lo studente ha la possibilità di sostenere eccezionalmente degli esami presso la Facoltà, purché ne dia comunicazione all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà e purché l'interruzione del periodo all'estero sia limitata ai giorni necessari per il viaggio e per il sostenimento degli esami.



Facoltà di Scienze Cognitive

Art. 19 - Rientro

2. Al momento del rientro lo studente deve far compilare e firmare dallo staff dell'Ufficio Internazionale dell'Università partner il MODULO B con il quale si certifica la data di conclusione del periodo Erasmus all'estero e quindi la durata effettiva del soggiorno all'estero. Tale modulo deve essere consegnato in originale entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine indicata sullo stesso all'Ufficio LLP-Erasmus.
3. È cura dello studente verificare che la certificazione delle attività didattiche svolte all'estero (Transcript of Records) pervenga in originale all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà indicativamente entro un mese dalla data del rientro (per gli studenti che terminano le attività didattiche all'estero alla fine di settembre, entro e non oltre il 10 ottobre).
4. Lo studente che non riesca a dimostrare di aver effettuato all'estero attività didattica certificata perde il diritto alla borsa di studio Erasmus in tutti i suoi contributi (importo comunitario, integrazione UNITN, contributo M.I.U.R., integrazione borsa Opera Universitaria).
5. Lo stesso vale per lo studente che non riesca a conseguire il numero di crediti minimo richiesto (9 ECTS per permanenze di un semestre, 18 per permanenze annuali).

TITOLO VI - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI SVOLTI ALL'ESTERO

Art. 20 – Attestato finale attività didattiche (Transcript of Records) e Restituzione della borsa

1. Al termine del periodo di studi, l'Università ospitante rilascia allo studente un attestato finale (Transcript of Records) contenente tutti i risultati conseguiti, in conformità al programma di studi di cui al Learning Agreement ed eventuali Changes. L'elenco delle attività certificate nel Transcript of Records deve quindi coincidere con quelle indicate nel LA e/o successivi Changes.
2. In assenza di valide motivazioni, il mancato ottenimento del numero dei crediti/esami richiesti da Regolamento Erasmus di Facoltà comporta la restituzione totale da parte dello studente Erasmus della borsa di studio (tutti i contributi).

Art. 21 - Procedura di riconoscimento

1. A partire dall'a.a. 2012/2013 il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero avviene in maniera automatica, eliminando la domanda di riconoscimento.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero lo studente dovrà consegnare all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà l'apposito il Transcript of Records in originale.
3. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero deve essere effettuato nel più breve termine possibile dal rientro dello studente, e comunque entro e non oltre:
 - un mese dalla data del rientro;
 - il 10 ottobre per chi termina le attività didattiche all'estero alla fine di settembre.
4. Il riconoscimento degli esami viene effettuato dalla Commissione LLP-Erasmus, sentiti eventualmente i Responsabili LLP-Erasmus di destinazione. Per la conversione dei voti in trentesimi verrà utilizzata la tabella presente nell'allegato A.

Art. 22 - Riconoscimento esami

1. Il LA (ed eventuali Changes) approvato dai Responsabili garantisce il pieno riconoscimento delle attività didattiche concordate dalle parti e sostenute positivamente dagli studenti.
2. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero avviene mediante inserimento nel certificato degli studi del titolo del corso in lingua originale in sostituzione della corrispondente attività prevista dall'ordinamento della Facoltà di afferenza, con menzione dei crediti conseguiti e della votazione in trentesimi (laddove necessario).
3. Il riconoscimento di un esame dell'ordinamento della Facoltà può derivare dall'accorpamento di più esami sostenuti all'estero, al fine di raggiungere il numero minimo di crediti necessario per ottenere la conversione. I programmi dei corsi accorpati dovranno preferibilmente riguardare discipline affini ed il voto dell'esame riconosciuto deriva dalla media dei voti riportati nei singoli esami accorpati.
4. Nel caso in cui uno studente Erasmus superi all'estero un esame con l'acquisizione di un numero di crediti minore rispetto a quelli che l'esame corrispondente varrebbe presso la facoltà di appartenenza può essere richiesta allo studente un'eventuale integrazione per raggiungere il numero di crediti corrispondenti. L'integrazione può essere concordata già presso l'università ospitante (e quindi verrà



Facoltà di Scienze Cognitive

registrata in carriera come attività svolta durante un periodo di mobilità), oppure potrà essere svolta al rientro (e quindi registrata in carriera come attività svolta presso UNITN).

5. **Lo studente deve comunque esserne messo al corrente al momento della predisposizione del LA.** Nel caso contrario, in cui l'esame sostenuto all'estero valga più crediti del corrispondente esame presso la facoltà, i crediti in eccedenza verranno comunque riconosciuti a seguito di valutazione della Commissione Erasmus di Facoltà. Qualora non fosse possibile riconoscerli all'interno del piano di studi dello studente li si riconoscerà come crediti sovrannumerari.

Art. 23 - Riconoscimento dell'attività svolta per studenti di dottorato

1. Nel caso di attività di ricerca per tesi o di progetto di ricerca il dottorando, al termine dell'attività, dovrà richiedere al tutor universitario della sede ospitante una certificazione sottoscritta contenente una valutazione complessiva dell'attività svolta. Il tutor di dottorato rilascerà a sua volta una certificazione che attesti il lavoro svolto e che contenga una sua quantificazione in termini di crediti ECTS, ai fini dell'eventuale assegnazione del contributo al merito una tantum e del calcolo del numero complessivo di crediti acquisiti all'estero.

Art. 24 - Riconoscimento corsi di lingua straniera

1. I corsi di lingua straniera sostenuti all'estero saranno riconosciuti come crediti sovrannumerari solo se contenuti nel LA e nel ToR (o in altro attestato ufficiale rilasciato dall'università partner o ente esterno) e -se relativi a corsi della lingua prevista dal piano di studio- se attestanti un livello di conoscenza linguistica superiore a quello inserito nel piano di studi.

TITOLO VII - RINVII

Art. 25 - Rinvii

1. Per quanto riguarda la mobilità LLP-Erasmus per tirocinio (Erasmus Placement) e per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento LLP-Erasmus per Tirocinio (Placement) di Facoltà e alle Direttive di Ateneo in materia.



Facoltà di Scienze Cognitive

Allegato A - Tabella di conversione ECTS-trentesimi

ECTS	ITALIA	Paesi Bassi	UK	Francia	Belgio	Germania	Austria	Spagna	Bulgaria
A	30 e lode	10 - 9,6	100 - 90	20	20	1	1	10	6
A	30	9,5 - 8,6	89 - 72	18 - 19	18 - 19	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	9	6
B	29	8,5 - 8,1	71 - 68	17 - 17,9	17	1,6 - 1,7	1,6 - 1,7	8,8 - 8,9	5
B	28	8 - 7,6	67 - 64	16 - 16,9	16	1,8 - 2	1,8 - 2	8,5 - 8,7	5
C	27	7,5 - 7,3	63 - 61	15,5 - 15,9	15	2,1 - 2,3	2,1 - 2,3	8,1 - 8,4	4,5
C	26	7,2 - 7	60 - 59	15 - 15,4	14	2,4 - 2,6	2,4 - 2,6	7,6 - 8	4,5
C	25	6,9 - 6,6	58 - 57	14 - 14,9	14	2,7 - 3	2,7 - 3	7 - 7,5	4,5
D	24	6,5	56 - 54	13,5 - 13,9	13	3,1	3,1	6,5 - 6,9	4
D	23	6,4	53 - 52	13,1 - 13,4	13	3,2	3,2	6 - 6,4	4
D	22	6,3 - 6,2	51 - 49	12,5 - 13	12	3,3	3,3	5,5 - 5,9	4
D	21	6,1 - 6	48 - 47	12 - 12,4	12	3,4 - 3,5	3,4 - 3,5	5,1 - 5,4	4
E	20	5,9	46 - 45	11 - 11,9	11	3,6 - 3,7	3,6 - 3,7	5	3
E	19	5,7 - 5,8	44 - 43	10,5 - 10,9	11	3,8 - 3,9	3,8 - 3,9	5	3
E	18	5,6	42 - 40	10 - 10,4	10	4	4	5	3

Qualora il ToR non recasse indicazione del local grade ma solo il valore ECTS varranno le conversioni riportate nelle caselle in grigio.